

FOGLIO INFORMATIVO

Pegno

Informazioni sulla banca

Denominazione e forma giuridica: BANCA POPOLARE DI FONDI Soc. coop.
Sede legale: Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -
Sede amministrativa: Via Giovanni Lanza n. 45 – 04022 FONDI (LT) -
Sito Internet: www.bpfondi.it
Indirizzo telematico: mailbpf@bpfondi.it
Codice ABI: 5296
Numero di iscrizione all'Albo delle banche presso la Banca d'Italia: 1554
Numero di iscrizione al Registro delle imprese: LT n. 46
Numero di iscrizione all'Albo delle società cooperative: A149649
Sistemi di garanzia cui la banca aderisce: Fondo Interb.Tutela dei Dep. – Bancomat e Pagobancomat
Capitale sociale e Riserve al 31.12.2007: Euro 50.528.245,43

Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Con questa garanzia che può avere ad oggetto beni mobili o crediti - il garante (cliente debitore o altro soggetto) assicura al creditore (banca) il soddisfacimento di un determinato credito con preferenza rispetto agli altri creditori. La garanzia, nel caso di beni mobili, si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento (cd. spossessamento) che conferisce l'esclusiva disponibilità della cosa stessa. Quando oggetto del pegno sono crediti, la garanzia si costituisce con atto scritto e con la notifica al debitore del credito dato in pegno ovvero con l'accettazione del debitore stesso con scrittura avente data certa. Il pegno su strumenti finanziari - dematerializzati e non - in gestione accentrata nonché sul valore dell'insieme di strumenti finanziari dematerializzati si costituisce - oltre che con atto scritto - anche con la registrazione in appositi conti presso la banca secondo quanto richiesto dalla normativa di riferimento (D. Legislativo n. 213/1998 e Testo unico finanza).

Principali rischi (generici e specifici)

Tra i principali rischi, va tenuto presente:

- in caso di inadempimento dell'obbligazione garantita con il pegno, la banca può far vendere, con il preavviso pattuito, il bene dato in garanzia.

Legenda delle principali nozioni dell'operazione

Gestione accentrata	<i>Modalità di gestione "in monte" degli strumenti finanziari, dematerializzati e non, presso società autorizzate.</i>
Strumenti finanziari	<i>Azioni ed altri titoli rappresentativi di capitale di rischio negoziabili sul mercato dei capitali; obbligazioni, titoli di Stato ed altri titoli di debito; quote di fondi comuni di investimento; titoli normalmente negoziati sul mercato monetario; qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permetta di acquisire gli strumenti indicati in precedenza e i relativi indici; i contratti "futures" su strumenti finanziari, su tassi di interesse, ecc.; i contratti di scambio a pronti e a termine su tassi di interesse, su valute, ecc.; i contratti a termine collegati a strumenti finanziari, a tassi di interesse, ecc., i contratti di opzione per acquistare o vendere gli strumenti indicati in precedenza; le combinazioni di contratti o di titoli indicati in precedenza.</i>
Strumenti finanziari	<i>Strumenti finanziari emessi in forma non cartacea e contabilizzati con mere scritturazioni</i>

Condizioni economiche

- Nessuna commissione
- Bolli come per legge

Clausole contrattuali attinenti ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti banca/cliente

PEGNO

Oggetto del pegno e credito garantito-permanenza della garanzia (Art. 1 comma 4):

Gli eventuali titoli, nonché i valori, che con il consenso della banca fossero depositati in sostituzione di quelli eventualmente inizialmente depositati e/o a reintegrazione della garanzia a seguito di vendita o per altra causa, sono soggetti all' originario vincolo di pegno nei limiti del valore risultante all'epoca della sottoscrizione dell'atto, escludendo ogni effetto novativo.

Estensione e trasferimento del pegno (art. 3 commi 1,2, 3):

La garanzia pignorizia si estende agli interessi, dividendi, premi in natura o in denaro, azioni e obbligazioni gratuitamente assegnate ed a quant' altro possa spettare sugli eventuali titoli a garanzia, anche a seguito di operazioni societarie, quali trasformazioni, fusioni, scissioni, ecc.

Il pegno si estende inoltre alle eventuali azioni e obbligazioni a pagamento ritirate a seguito dell' esercizio del diritto di opzione per un valore corrispondente alla differenza tra il valore dei titoli ante opzione e quello dei titoli optati.

Nel caso di conversione degli eventuali titoli dati in pegno - ivi compresa la conversione di obbligazioni in azioni - la garanzia pignorizia si trasferisce sui nuovi titoli. Qualora si verifichi il rimborso totale o parziale dei titoli stessi, la garanzia pignorizia si trasferisce sulle somme incassate.

Estensione del pegno ad altri crediti (Art. 4):

Il pegno si intende altresì costituito a garanzia di ogni altro credito - anche se non liquido ed esigibile ed anche se assistito da altra garanzia, reale o personale - già in essere o che dovesse sorgere a favore della banca verso il debitore, rappresentato da saldo passivo di conto corrente e/o dipendente da qualunque operazione bancaria quale ad esempio: finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi, aperture di credito, aperture di crediti documentari, anticipazione su titoli o su merci, anticipi su crediti, sconto o negoziazione di titoli o documenti, rilascio di garanzie a terzi, depositi cauzionali, riporti, compravendita titoli e cambi, operazioni di intermediazione o prestazioni di servizi.

Valore degli eventuali titoli e variazione della garanzia (art. 5 comma 2):

Qualora il valore degli eventuali titoli costituiti in pegno abbia, per qualunque causa, subito una diminuzione rispetto a quello stabilito inizialmente e la garanzia non sia stata integrata con altri titoli di gradimento della banca - il cui valore, a giudizio di questa, sia tale da consentire il permanere del credito concesso - la banca, fermi restando i diritti derivanti dal rapporto garantito, può ridurre proporzionalmente con effetto immediato il credito dandone comunicazione, anche verbale, al debitore.

Realizzazione del pegno (Art. 6):

In caso di inadempimento delle obbligazioni garantite, la banca, senza pregiudizi per qualsiasi altro suo diritto od azione, può far vendere, con preavviso, dato in forma scritta, in tutto od in parte ed anche in più riprese, con o senza incanto, gli eventuali titoli costituiti in pegno a mezzo di intermediari autorizzati o di altra persona autorizzata a tali atti, ovvero, in mancanza, di ufficiale giudiziario.

In particolare, ove siano costituiti in pegno certificati rappresentativi di quote di partecipazione a fondi comuni di investimento, siano essi nominativi o al portatore, la banca nella sua qualità di creditrice pignorizia è autorizzata, sempre nel rispetto dei termini di preavviso come indicati, ad esercitare il diritto di riscatto sottoscrivendo la relativa domanda di rimborso.

Se i titoli costituiti in pegno sono emessi o circolanti all' estero, la banca ha facoltà di farli vendere all'estero nelle forme ivi praticate.

Sul prezzo netto ricavato la banca si rimborsa di ogni credito per capitale, interessi, spese, imposte, tasse ed ogni altro accessorio.

Ove siano costituiti in pegno libretti di risparmio al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore, liberi o vincolati, la banca, col preavviso di cui sopra, può soddisfarsi direttamente, anche durante il corso del vincolo, sulle somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto, applicando, nel caso di libretti o titoli vincolati a termine, le condizioni pattuite per il rimborso anticipato.

Se i libretti al portatore o altri titoli rappresentativi di depositi bancari al portatore sono emessi da altra banca, la banca creditrice pignoratoria, col preavviso di cui sopra, può esigere direttamente le somme depositate fino a concorrenza di quanto ad essa dovuto; nel caso in cui si tratti di libretti o di titoli vincolati a termine, essa - fermo restando quanto disposto dal comma 1 del presente articolo - può esigere le somme depositate alla scadenza oppure anche durante il corso del vincolo alle condizioni pattuite, sempre che il rimborso anticipato sia consentito dalla banca emittente.

Pegno costituito dal terzo (Art. 7):

Se sono costituiti titoli in pegno da un terzo la banca è tenuta, a richiesta dello stesso, a comunicargli, entro i limiti dell'importo da questi garantito, l'entità dell'esposizione del debitore, quale ad essa risultante dal momento della richiesta, nonché previo ottenimento da parte del terzo costituente del consenso scritto del debitore, ulteriori informazioni concernenti l'esposizione stessa.

Reclami

Ogni Cliente può rivolgersi all'Ufficio Reclami della Banca, presso la Direzione Generale, entro due anni da quando l'operazione contestata è stata eseguita. Il reclamo va presentato con lettera raccomandata a/r o in via informatica, o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto. L'Ufficio Reclami evade la richiesta entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del reclamo stesso.

Conciliatore Bancario

La Banca aderisce al Conciliatore Bancario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie, ADR -, con sede in via delle Botteghe Oscure n. 54, 00186 Roma, anche ai sensi della legge 262 del 28/12/2005, mettendo a disposizione la procedura di conciliazione per la risoluzione stragiudiziale delle controversie, il cui regolamento è disponibile presso le filiali.

Copia del presente documento è disponibile e accessibile alla clientela su supporto cartaceo presso le nostre filiali.